

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano
(Presidente Nicola Mavellia)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Stefano Dessì, Antonio Drammis, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica del seguente documento:

Emendamenti ai Principi Contabili Nazionali

Di seguito le principali osservazioni:

- Pagina 9, emendamento OIC 28 patrimonio netto - warrant: ivi è indicato in parentesi che *“La nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell’emissione, l’effetto diluitivo non è prevedibile”*.
 - a) Segnaliamo che l’espressione *“l’effetto diluitivo non è prevedibile”* non risulta, allo stato, disciplinata dai principi contabili nazionali e potrebbe pertanto prestarsi ad applicazioni non uniformi del principio.

Il testo di accompagnamento dell'emendamento indica [sottolineature aggiunte] che *“l'OIC ritiene utile l'informazione circa il fair value dei warrant emessi stante la necessità per gli investitori di conoscere il potenziale effetto diluitivo derivante dal futuro esercizio di warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell'esercizio dell'opzione”*. Il tenore letterale dell'espressione condurrebbe a considerare come warrant ad *“effetto diluitivo non prevedibile”* solo quelli in cui il numero di azioni assegnate ai possessori del warrant sia determinabile solo al momento dell'esercizio degli stessi.

Si fa presente tuttavia che, in astratto, oltre al rapporto di esercizio, i warrant possono prevedere anche meccanismi di variazione del prezzo di esercizio al variare di variabili esogene; anche in questi casi si assiste ad un effetto diluitivo ‘non prevedibile’, non tanto in termini di numero delle azioni che saranno emesse, ma con riferimento al ‘valore’ della diluizione subita dagli azionisti e non compensato dall'eventuale sopraprezzo di sottoscrizione delle azioni (che avviene ad un prezzo inferiore rispetto al mercato e determinato solo al momento dell'esercizio dei warrant) all'atto dell'esercizio dei warrant.

b) L'obbligo di indicazione del fair value in nota integrativa sembra inoltre circoscritto ai soli warrant con effetto diluitivo non prevedibile al momento dell'emissione. Considerata la finalità del principio di tutelare l'informativa in merito al potenziale effetto diluitivo non prevedibile dei warrant emessi, parrebbe opportuno estendere tale obbligo a tutti i warrant, anche a quelli per i quali una modifica del regolamento, successiva all'emissione, ha modificato in senso non prevedibile il rapporto di cambio in azioni (e/o il prezzo di esercizio, come indicato sub a)).

c) Alla luce di quanto indicato nei precedenti punti a) e b), si suggerisce di modificare l'emendamento all'OIC 28 come segue:

“La nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, **alla data di chiusura dell’esercizio**, l’effetto diluitivo non è prevedibile, **in quanto la determinazione del prezzo di esercizio e/o del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione**”

Milano, 27 settembre 2018